



COMUNE DI BRUGNERA

Provincia di Pordenone



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 17/02/2011;

COMUNICA

Il **versamento** dell'I.C.I. per l'anno 2011 dovrà essere effettuato in due rate scadenti il **16 giugno** e **16 dicembre 2011**. L'imposta, che grava sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli, è dovuta dal proprietario, dal titolare dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, o dal locatario finanziario.

L'imposta è calcolata per anno solare, in base alla quota e alla durata della proprietà o del diritto. E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata. Ai fini dell'imposta, non rileva il possesso inferiore a 15 gg., pari o superiore vale mese intero.

La **dichiarazione**, da presentarsi nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini impositivi dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997, su modello approvato annualmente dal Ministero delle Finanze o dall'Ente, può essere consegnata allo sportello, trasmessa mediante raccomandata A/R all'Ufficio Tributi del Comune di Brugnera, Via Villa Varda n. 2 - 33070 Brugnera o a mezzo Posta Elettronica Certificata (da PEC) all'indirizzo: comune.brugnera@certgov.fvg.it entro il termine vigente per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

MISURA DELL'IMPOSTA

L'aliquota per questo Comune è determinata per l'anno in corso (deliberazione di C.C. n. 10 del 17/02/2011) nella misura del **5 per mille** per i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili e nella misura del **4 per mille** applicabile ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno nella costruzione e nell'alienazione di beni immobili l'oggetto esclusivo o prevalente dell'attività (tale aliquota può essere applicata per tre anni dalla data di fine lavori).

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 93/2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 504/92 fissata, per l'anno 2011, nella misura di **€ 139,44** annui.

Ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Comunale si considerano pertinenti le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (*depositi, cantine e simili*), C/6 (*stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse*) e C/7 (*tettoie chiuse o aperte, cantine e simili*), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente a due unità.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 504/92, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento:

- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purché il parente in questione vi abbia stabilito la propria residenza;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (*Istituti Autonomi per le Case Popolari*);
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non sianolocate (**non dà diritto all'esenzione di cui al D. L. 93/2008**);
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non la stessa non risulti locata (**non dà diritto all'esenzione di cui al D. L. 93/2008**).

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale).

Si ricorda che con deliberazione di C.C. n. 63 del 15/11/2006, efficace dal 01/01/2007, è stata adottata la tabella dei valori medi di riferimento delle **aree fabbricabili** come individuate dalla Variante n. 30 al P.R.G.C.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento può essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini, intestati a **Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.a.** - Pordenone – Via A. Vespucci 1 – 33170 Pordenone, sul **C/C/P n. 88701529** o attraverso i modelli F24 opportunamente compilati con i relativi codici di versamento.

L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi.

Il versamento non è dovuto se l'imposta annua è inferiore a € 17,00.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune – tel. 0434/616717 – e-mail: tributi@comune.brugnera.pn.it.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL TRIBUTO

f.to dott. *Leonardo Mascarin*